



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. N. 32233 ORD. N. 324 del 29/06/12

IL SINDACO

PREMESSO che, in varie zone del territorio comunale, si sono verificati ultimamente episodi legati al fenomeno della prostituzione tali da potersi ricondurre sia a fatti criminosi, quali lo sfruttamento della prostituzione stessa e atti di violenza, sia a comportamenti lesivi del pubblico decoro.

CONSIDERATO che, tali eventi, possono altresì impedire e/o rendere difficoltosa la libera fruizione di strade e spazi pubblici, nonché costituire grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale dovuto al frequente attraversamento pedonale e al comportamento imprudente di coloro che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento.

RITENUTO necessario adottare provvedimenti aventi carattere di urgenza per di contrastare e reprimere la realizzazione di tali condotte.

VISTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

RILEVATO che, il presente provvedimento, è adottato con validità circoscritta al periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2012, nel quale si ritiene necessario intervenire per limitare le problematiche esposte e le relative conseguenze.

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000.

VISTO l'art.16 della legge n.689 del 24 novembre 1981, come modificato dall'art.6 bis della legge n.125 del 24 luglio 2008 di conversione del D.L. n.92 del 23 maggio 2008.

VISTO l'art.2 del D.M. del 05 agosto 2008 del Ministro dell'Interno avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione".

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 come modificato dall'art.6 del D.L. n.92/2008 convertito in Legge n.125 del 24/07/2008.

VISTA la preventiva comunicazione al Prefetto di cui all'art.6 comma 4 del D.L.n°92 del 23/05/2008 convertito in L. n°125 del 24/07/2008.

ORDINA

1. Su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle pubbliche strade, piazze e aree soggette a pubblico passaggio nonché nelle relative pertinenze stradali, ove stazionano soggetti i quali, per le condizioni di orario e/o di posizionamento a margine della carreggiata, siano in atteggiamento e/o abbigliamento atto ad attirare l'attenzione dei conducenti e appaiano dediti all'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, **è fatto divieto ai conducenti dei veicoli** che giungano in prossimità o in corrispondenza degli stessi soggetti, di adottare le seguenti condotte:

a) procedere a passo d'uomo, dovendosi invece regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed evitare situazioni di disordine/intralcio per la circolazione stradale.

b) eseguire brusche frenate o rallentamenti improvvisi

c) eseguire qualsiasi manovra di accostamento e/o fermata, anche dichiaratamente per chiedere solo informazioni.

I suddetti comportamenti sono vietati anche quando siano finalizzati a lasciare scendere dal veicolo che si conduce i soggetti sopra indicati.

ORDINA ALTRESI'

2. Su tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle pubbliche strade, piazze e aree soggette a pubblico passaggio nonché nelle relative pertinenze stradali è **vietato assumere atteggiamenti, modalità di comportamento ovvero indossare abbigliamenti tali da offendere la pubblica decenza e da manifestare inequivocabilmente l'intendimento di offrire prestazioni sessuali a pagamento.**

3. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento delle violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza, comporta, a carico dei trasgressori e secondo il disposto dell'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 nonché dell'articolo 6 bis della legge n.125 del 24/07/2008, **l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.** Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689 del 24/11/1981, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo).

4. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito.

5 La Polizia Municipale è incaricata dell'attuazione della presente Ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

6. Il presente provvedimento ha validità dal 30 giugno al 30 settembre 2012

7. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

8. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara

- resa nota a mezzo della stampa locale

- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento

Carrara 28/06/2012

IL SINDACO
Angelo Andrea Zubbani

